

sussistenza dell'interesse ad accedere al predetto documento. Inoltre, non essendo il verbale di dipendenza riconducibile ad alcuna delle categorie relative ai casi di esclusione previsti dalla normativa, si ritiene che non sussistano ragioni ostative al rilascio del documento stesso.

Né sarebbero opponibili eventuali ragioni di tutela del trattamento dei dati personali o sensibili contenuti nel certificato, atteso che è lo stesso istante ad essere titolare dei suddetti dati.

Si ritiene, dunque, che l'istante sia titolare di un interesse concreto e qualificato e che il documento richiesto sia ricollegabile ad una situazione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento, qual è quella a vedere dichiarata la dipendenza da causa di servizio di un infortunio.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Signor

OGGETTO: richiesta di accesso all'accordo locale anno 2002 e anno 2003

Il Signor, con nota del 24 ottobre 2005, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate — Ufficio di, presso cui presta servizio, di poter accedere agli accordi locali per gli anni 2002 e 2003, e alla relativa documentazione, avendo lo stesso istante presentato, in data 20 ottobre 2005, al direttore del medesimo ufficio, delle osservazioni in merito alla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane ed ai relativi criteri applicativi.

In particolare, in merito alla ripartizione di dette risorse per gli obiettivi raggiunti nell'anno 2003, la rappresentanza sindacale unitaria dell'ufficio aveva promosso un' assemblea sindacale, nel corso della quale si erano trattate le principali innovazioni introdotte dai nuovi accordi nazionali e regionali, che si sarebbero poi trasfuse negli accordi locali dopo poco discussi e approvati.

Successivamente con nota dell' 8 novembre 2005 l'istante esprimeva nuovamente il suo dissenso rispetto alla soluzione raggiunta nell'accordo locale 2003, formulando nella medesima comunicazione richiesta di accesso a tutti i documenti richiamati negli accordi locali 2002 e 2003, e nello specifico i documenti ai quali l'accordo locale 2002 rinvia, e cioè:

- *i prospetti di liquidazione personale dai quali emerge il non cumulo delle indennità,*
- *i protocolli di predisposizione, approvazione e realizzazione di tutti i progetti in esso indicati;*
- *gli atti di ufficio indicati nel punto 1.1 dell'accordo locale 2003;*
- *i prospetti di liquidazione personale di ciascun dipendente, operando lo stesso accordo locale 2002 una redistribuzione di risorse a vantaggio di alcuni e a danno di altri.*

L'Agenzia delle Entrate — Ufficio di, non riscontrando la sussistenza di un interesse all'istanza avanzata, con nota del 21 novembre 2005, non la accoglieva.

Pertanto, il signor avverso tale diniego si è rivolto, in data 20 dicembre 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 20 dicembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nella fattispecie in esame, è indubbia la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad accedere agli accordi locali per gli anni 2002 e 2003, e alla relativa documentazione, avendo lo stesso presentato, al direttore del medesimo ufficio, delle osservazioni in merito alla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane ed ai relativi criteri applicativi e considerando il disposto della legge n. 241/1990, che prevede all'art. 10, lett. a) un accesso partecipativo, diretto ad assicurare ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a

produrre effetti e ai soggetti che per legge debbono intervenire, di prendere visione degli atti del procedimento.

Eventuali limiti di riservatezza alla documentazione richiesta, che potrebbe contenere dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non vengono in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

E', comunque, bene distinguere l'ipotesi in cui si tratti di dati personali dall'ipotesi in cui, invece, si tratti di dati sensibili, che potrebbero essere presenti nella documentazione richiesta dall'istante, ipotesi nella quale deve considerarsi e ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, secondo cui: "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

In ogni caso, l'amministrazione dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

Pertanto, per i motivi su esposti e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che l'istanza formulata sia fondata.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla Sig.ra

Oggetto: *Sig.ra..... c. Ministero del Lavoro.*

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 9.6.2005, la sig.ra ha chiesto all'Ispettorato Provinciale del Lavoro "di poter visionare ed estrarre copia di tutti gli atti (verbali, atto di accertamento e relativa documentazione) concernenti l'ispezione effettuata dal predetto Ispettorato in data 8 marzo 2000 nei locali della ditta individuale di cui la sig.ra è titolare".

L'amministrazione interessata si è pronunciata sulla richiesta di accesso con nota in data 26.9.2005, affermando che "i documenti richiesti sono esclusi al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 l.241/1990 e del D.M. n. 757 del 4.11.1994, art.2, comma 1, lett.c. ".

Con nota in data 27.10.2005, la suddetta ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Questa Commissione esprime l'avviso che la richiesta di accesso della sig. rasia fondata.

La disposizione regolamentare citata dall'Amministrazione nella nota sopracitata ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori che nel corso delle indagini ispettive rendono dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro : il divieto di accesso, cioè, tutela i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi.

Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, tale previsione regolamentare risulta in contrasto con la norma primaria di cui all'art. 24, l. n. 241 del 1990, e, in particolare, con la previsione secondo cui il diritto di difesa prevale sulla riservatezza, come puntualmente dedotto dalla sig.ra (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5110/2002).

L'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

Nel caso di specie, tra l'altro, come dedotto dalla sig., è cessato il rapporto di lavoro riguardante le lavoratrici interessate, per le quali è venuto meno, quindi, il pericolo di pregiudizio di cui si occupa la suddetta disposizione regolamentare .

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Studio Legale avv.....

Oggetto : *Ricorso del Condominio Villaggio avverso provvedimento di rigetto istanza di accesso del Ministero delle Infrastrutture.*

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto, la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia

ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con ricorso in data 24.10.2005, il Condominio Villaggio ha impugnato il provvedimento in data 9.8.2005 del Ministero delle Infrastrutture – Ufficio del Genio Civile Opere Marittime per la di con il quale è stato negato l'accesso alla documentazione amministrativa afferente l'appalto pubblico "Opere di difesa e ricostruzione del litorale di tratto a sud di

In particolare, con l'istanza di accesso in data 12.7.2005 si è chiesto di prendere visione ed estrarre copia del 1) contratto d'appalto; 2) del capitolato speciale; del progetto esecutivo; 4) del cronoprogramma dei lavori; 5) di eventuali varianti e perizie di variante; 6) del libretto delle misure ed in particolare 6a) del verbale di consistenza o d'accertamento dei lavori eseguiti, 6b) del verbale di constatazione di stazza, 6c) del verbale di misurazione, 6d) del verbale di prelievamento campioni, atti di contabilizzazione. Con la stessa istanza si sono poi chieste "le ragioni per le quali i lavori non sono stati ancora completati, se è intervenuto collaudo anche parziale o in corso di opera e quindi copia degli atti di collaudo".

Con la suddetta nota in data 9.8.2005, l'Amministrazione interessata negava l'accesso, fornendo, peraltro, diffuse informazioni riguardo il mancato completamento dei lavori nei termini contrattuali ed alle sospensioni dipendenti da autorità giurisdizionali.

In particolare, il provvedimento di diniego del "Genio Civile Opere Marittime per la " è così motivato: "non essendo stati ultimati i lavori e non essendo state avviate le operazioni di collaudo, per motivi di prassi che attengono soprattutto alle normali procedure che si instaurano tra stazione appaltante, direzione lavori, ufficio del responsabile del procedimento ed impresa appaltatrice, regolate per la parte riguardante la conduzione dei lavori nei registri e nei documenti contabili (apposizione ed esplicitazione di riserve, controdeduzioni della D.L. ecc.) e negli appositi atti emanati all'Ufficio e dalla stazione appaltante non si ravvisa l'opportunità di assentire".

Le ragioni indicate dall'Amministrazione a giustificazione del diniego non sono condivisibili, soprattutto perché non esistono "motivi di prassi" che giustificano l'esclusione dall'accesso.

Da quanto esposto nel ricorso risulta che il Condominio in oggetto vanta diritti di proprietà su beni immobili prospicienti il litorale e la spiaggia ove sono in fase di realizzazione i lavori riguardanti il suddetto appalto pubblico e quindi ha interesse all'accesso ai documenti richiesti.

La Commissione esprime quindi l'avviso che sussista il diritto all'accesso, nei limiti ovviamente in cui la documentazione richiesta sia necessaria alla difesa dell'interesse dedotto; pertanto, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere al riesame della richiesta di accesso fornendo tutta la documentazione utile e motivando espressamente riguardo i singoli documenti che riterrà esclusi dall'accesso .

28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Sig.....

Oggetto : Sig..... c. Ministero della Giustizia

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 31.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 23.8.2005, il sig. ha chiesto al Direttore della Casa Circondariale di una serie i documenti tra cui " copia della relazione allegata al rapporto informativo per il personale di Polizia Penitenziaria appartenenti al ruolo degli Ispettori e Sovrintendenti per l'anno 2004 citata dal sig. Provveditore nel 'Giudizio Complessivo' dell'8.8.2005, notificatomi in data odierna".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso : con nota in data 14.10.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Questa Commissione esprime l'avviso che la richiesta di accesso del sig.sia fondata limitatamente alla copia della relazione allegata al rapporto informativo di cui si è detto, sussistendone i presupposti.

Per quanto riguarda gli altri documenti di cui all'istanza in data 23.8.2005 , si osserva che gli stessi sono indicati genericamente e non è spiegato, nella stessa nota inviata a questa Commissione il 14.10.2005, l'interesse attuale e concreto che ne giustifica, allo stato, l'accesso.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Signor

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti inerenti un verbale della polizia municipale.

Il signor, con nota del 3 dicembre 2005, ha chiesto all'ufficio postale di di poter estrarre copia dell'avviso e/o avvisi di deposito, e/o di compiuta giacenza di un verbale, affisso da un dipendente dell'ufficio stesso (non identificato) sulla porta di una sua abitazione, non specificatamente identificata.

La richiesta dell'istante scaturiva dall'ingiunzione di pagamento a lui pervenuta dalla Prefettura di Cosenza, a seguito di una contravvenzione emessa nei suoi confronti, per la violazione del codice stradale, dalla Polizia municipale del Comune di Altomonte.

In particolare, dopo il ricorso proposto dal signor per la suddetta contravvenzione, questi ha ricevuto una comunicazione dalla Prefettura di Cosenza nella quale si comunicava che il ricorso stesso non poteva trovare accoglimento, precisando che "il verbale è stato inviato per la notifica a Favignana, dove il postino ha provveduto all'inoltro dell'avviso con affissione sulla porta dell'abitazione del ricorrente dell'avviso di deposito, inviando al comando accertatore, dopo 90 giorni, la compiuta giacenza del verbale perché non ritirato dal destinatario".

Non avendo mai ricevuto il suddetto verbale, ed essendosi rivolto per averne copia all'ufficio postale responsabile e competente per la notifica, senza alcun risultato, il signor si è rivolto, in data 5 maggio 2006, alla scrivente Commissione, chiedendo di ordinare all'Ufficio Postale di Favignana l'esibizione ed il rilascio delle copie di eventuali avvisi a lui relativi e di comunicare il nominativo del portalettere responsabile dei medesimi avvisi.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005

n. 15, è pervenuto il 18 maggio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

A parere della scrivente Commissione è indubbia la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, essendo tra l'altro egli stesso il destinatario della stessa.

Nel caso di specie, infatti, l'istanza è volta a consentire al richiedente la contestazione di una contravvenzione che gli è stata contestata, e quindi per la tutela dei propri diritti.

Ormai costante giurisprudenza si è espressa, affermando che "il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa né un'ispezione popolare sull'efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica", da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Pertanto, nulla osta al rilascio da parte dell'ufficio postale di Favignana di copia dell'avviso e/o avvisi di deposito, e/o di compiuta giacenza del verbale, che la Prefettura di Cosenza asserisce di avere regolarmente inviato all'istante, che invece, a suo dire, non ha mai ricevuto.

Non si ritiene, invece, fondata la richiesta del signor di voler conoscere il nominativo del portalettere responsabile dei suddetti avvisi: oltre a non essere nella competenza della Commissione l'imporre all'amministrazione di rendere pubbliche le generalità di un proprio dipendente, si evidenzia come tale notizia comunque lederebbe la riservatezza di terzi.

Pertanto, per i motivi su esposti, e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che l'istanza del signore debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig.

OGGETTO: richiesta di accesso tabulati nominativi indennità F.U.A.

Il Sig., coordinatore nazionale della Federazione, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 9 febbraio 2005 ha chiesto ai 20 centri di responsabilità del Ministero il rilascio di copia dei tabulati nominativi delle indennità F.U.A. corrisposte ai dipendenti al fine, specificato con nota del successivo 26 aprile su richiesta dell'amministrazione resistente, di accertare "...la rispondenza agli accordi sottoscritti tra le parti negoziali, in esercizio del diritto di informazione per la tutela di interessi diffusi".

A tale seconda richiesta l'amministrazione non ha dato alcun seguito e pertanto, con ricorso presentato in data 27 giugno 2005, l'O.S. FLP ha chiesto a questa Commissione di "...adottare le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, della legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005".

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27 giugno 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza

di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito si rileva che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Commissione e del giudice amministrativo, le associazioni sindacali sono legittimate ad accedere ai documenti amministrativi qualora emerga dalla motivazione della richiesta la titolarità di un interesse di cui sia portatore in proprio il sindacato e non per conto dei lavoratori iscritti o di parte di essi (cfr., tra le altre, TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, sentenza n. 16 del 10 gennaio 2003).

Nel caso di specie, essendo stata l'O.S. ricorrente parte di un accordo sottoscritto col Ministero destinatario dell'istanza, tale interesse appare sussistere e i documenti, pertanto devono considerarsi accessibili, dovendosi ritenere recessivi gli eventuali interessi alla tutela della riservatezza di coloro i cui nominativi figurano nell'elenco richiesto dall'organizzazione sindacale, trattandosi, in ipotesi, di dati personali comuni i quali, anche ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, recedono a fronte dell'esigenza manifestata dal richiedente l'accesso di curare o difendere i propri interessi giuridici.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE